

N. 02083/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 1060 del 2013, proposto da:

- Medical Century di Mele Mario & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Monti 40;

contro

- l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

nei confronti di

- Surgikal s.r.l.;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 996 del 28 maggio 2013 con cui l'ASL di Brindisi - Area Gestione Patrimonio ha provveduto alla approvazione di tutti gli atti della procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 163/2006 e avente ad oggetto la fornitura di n. 1 sistema video ad alta definizione per l'U.O. di Urologia della S.O.A. Perrino di Brindisi ed ha quindi aggiudicato definitivamente la stessa in favore della ditta Surgikal s.r.l.;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, del

provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore della Surgikal s.r.l.;

- del rigetto del preavviso di ricorso presentato dalla ricorrente in data 30 maggio 2013;
- e per la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e del diritto della ricorrente a subentrare nello stesso a titolo di risarcimento in forma specifica e, solo in subordine, del risarcimento per equivalente.

Visto il ricorso.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 26 settembre 2013 il Cons. Ettore Manca e udito l'Avv. Pepe -in sostituzione dell'Avv. Matranga.

Sentita la parte ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Richiamata l'ordinanza n. 346 del 23 luglio 2013 con la quale la Sezione, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio e in assenza di costituzione della ASL, richiedeva <<alla Commissione di gara di fornire i propri chiarimenti circa la conformità del sistema video offerto dalla ditta aggiudicataria alle previsioni cui l'Amministrazione si era auto-vincolata con il Disciplinare/Lettera d'invito (quanto, soprattutto, al formato 16:10 dell'immagine e alla risoluzione 1080p a scansione progressiva, oltre che agli altri profili oggetto di censura)>>.

Vista la relazione di chiarimenti della Commissione di gara.

Ritenuto:

- che nella medesima, pur offrendosi una serie di considerazioni almeno astrattamente significative a sostegno della scelta compiuta, non vengono tuttavia smentite le deduzioni articolate dalla difesa della ricorrente con riguardo alla <<conformità del sistema video offerto dalla ditta aggiudicataria alle previsioni cui l'Amministrazione si era auto - vincolata

con il Disciplinare/Lettera d'invito>> (quanto, si ribadisce, al formato 16:10 dell'immagine e alla risoluzione 1080p a scansione progressiva).

- che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, le clausole della lex specialis di ogni procedura di gara sono predisposte dall'amministrazione anche in funzione di autolimitazione della propria discrezionalità e si impongono anzitutto al rispetto della medesima amministrazione, che è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità a garanzia della 'par condicio' fra i concorrenti (fra le molte, T.a.r. Campania Napoli, V, 20 dicembre 2012, n. 5287; T.a.r. Marche, I, 13 settembre 2012, n. 578).

- che, nei sensi e per le ragioni fin qui esposte, il ricorso va dunque accolto.

- che sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1060 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 settembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)